



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 201 DEL 11/10/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA COMUNALE SITA IN LOC. MONTE VENTO DA STIPULARE CON INWIT SPA PER STAZIONE RADIO BASE. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO STIPULATO IN DATA 22/12/2015.**

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di ottobre alle ore 15:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

TOSONI ANGELO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	ASSESSORE	Presente
OLIOSI LEONARDO	ASSESSORE	Presente
VALBUSA VANIA	ASSESSORE	Assente
ANTONINI ANNA PAOLA	ASSESSORE	Assente
MAZZAFELLI SIMONE	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. TOSONI ANGELO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con PEC del 30/5/2018 acquisita agli atti con prot. n. 11550 l'architetto Daniela Mascellani, a ciò incaricata da INWIT S.P.A., chiedeva al Comune a seguito delle iniziative intraprese finalizzate all'ottimizzazione delle risorse e al contenimento dei costi, di poter applicare per le stazioni radio base ricadenti sui beni patrimoniali indisponibili del Comune, l'applicazione della TOSAP/COSAP;

Vista la successiva comunicazione dell'Ente inviata a mezzo PEC in data 5/7/2018 prot. n. 14601, con la quale veniva confermato che gli impianti di telefonia mobile relativi ai contratti stipulati con INWIT SPA sono collocati su immobili facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune, per cui è possibile l'applicazione della COSAP e comunicate le relative tariffe;

Vista la successiva comunicazione inviata dall'arch. Daniela Mascellani per conto di INWIT SPA, con la quale veniva richiesto l'aggiornamento del canone di affitto secondo il Regolamento COSAP per il solo sito di Valeggio Loc. Monte Vento, nel quale risulta presente una situazione di co-sharing;

Rilevato che per il sito di Loc. Monte Vento il Comune di Valeggio sul Mincio ha stipulato il 22/12/2015 con INWIT S.P.A un contratto di affitto di terreno registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 23/12/2015 al n. 9330 Atti privati, relativo a una porzione di terreno di proprietà comunale sita in Valeggio sul Mincio identificata catastalmente al Foglio 9 mappale 461 parte della superficie di circa 26 mq., per l'installazione di apparati di telecomunicazione;

Preso atto delle richieste formulate con PEC del 14/8/2018 prot. n. 17531 da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali e precisamente:

- che la concessione abbia decorrenza dal 1/1/2018, data di scadenza infrannuale del contratto in essere;
- che le spese di risoluzione anticipata del contratto siano a carico di INWIT SPA;
- che la polizza fidejussoria o il deposito cauzionale sia di importo di Euro 10.000,00 come previsto dal vigente Regolamento COSAP;

Preso atto che con PEC del 28/8/2018 acquisita agli atti con prot. n. 18200 INWIT SPA accettava le richieste sopra descritte e inviava bozza del nuovo atto di concessione da stipulare;

Visto l'art. 16 bis del Regolamento COSAP e dato atto che in base ai criteri da questo indicati la tariffa da applicare alla concessione risulta la seguente:

Euro 24/mq,x50 mq.x0,50x11 (trattandosi di impianto c-sharing) = Euro 6.600,00 annui;

Ritenuto l'interesse del Comune a rinegoziare il contratto in parola al fine di avere un'entrata certa di Bilancio per almeno sei anni ed evitare così possibili risoluzioni contrattuali da parte di INWIT SPA;

Verificato che non sussistono inadempimenti contrattuali da parte di INWIT S.P.A. e che i canoni sono stati regolarmente pagati;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione per la concessione in uso di area comunale in località Monte Vento a Valeggio sul Mincio, da stipulare con INWIT S.P.A. nei testo allegato sub A), che andrà a sostituire il precedente contratto d'affitto, stipulato il 22/12/2015 con INWIT S.P.A e registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 23/12/2015 al n. 9330 Atti privati;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di procedere per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati, alla stipula di una nuova convenzione per la concessione in uso di area comunale, con decorrenza 1.12.2018, con la Società INWIT S.P.A. relativa alla porzione di terreno ubicato in Valeggio sul Mincio Loc. Monte Vento e censito

catastalmente al Fg. n. 9 mappale n. 461, già utilizzato per stazione radio base per telefonia mobile, stabilendo la corresponsione da parte di INWIT S.P.A. del canone OSAP calcolato in Euro 6.600,00 in forza dell'art. 16 bis comma 3 del vigente Regolamento, importo da pagare in unica soluzione in via anticipata.

- 2) Di approvare la convenzione per la concessione in uso di area comunale da stipulare con INWIT S.P.A. nello schema allegato al presente atto sub A), la quale sostituirà, a far data dal 1/12/2018, il precedente contratto d'affitto del 22/12/2015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti in data 23/12/2015 al n. 9330 Atti privati.
- 3) Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali alla stipula della convezione in parola.
- 4) Di dare atto che l'entrata di Euro 6.600,00 relativa ai canoni OSAP sarà introitata al Cap. 310075 "COSAP" per Euro 6.600,00 sul Bilancio 2018, per Euro 6.600,00 sui Bilanci 2019 e segg.
- 5) Di dare atto che all'accertamento dell'entrata e alla modifica degli accertamenti derivanti dal precedente contratto provvederà il Responsabile del Settore Affari Generali.
- 6) Di precisare che alle incombenze relativa alla registrazione del presente contratto e alla risoluzione anticipata del contratto in essere provvederà direttamente il concedente con oneri a carico del concessionario.

## **CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI AREA COMUNALE**

Il Comune di **Valeggio Sul Mincio**, con sede in 37067 Valeggio sul Mincio (VR), Piazza Carlo Alberto, n. 48, C.F. 00346630239 P.IVA 00346630239, rappresentato in questo atto dall'Arch./Ing./Sig./Sig.ra ....., in qualità di ....., nata/o a ....., il ....., domiciliata/o per la carica presso la sede municipale, la/il quale interviene nella presente convenzione, in esecuzione del provvedimento Sindacale n. .... del ....., in rappresentanza e per conto del Comune di Valeggio sul Mincio, di seguito indicato come **"Concedente"**;

e

**Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.**, con sede legale in 20135 Milano, Via Giorgio Vasari, n. 19, cod. fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e P.IVA 08936640963, nella persona di **Ferdinando Gobbo**, nato a Mogliano Veneto (TV), il 07/01/1964, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come **"Concessionario"** o **"INWIT"**;

in seguito definite le "Parti" quando indicate congiuntamente,

### **Premesso che**

a) in data 22/12/2015 è stato stipulato tra il Comune di Valeggio sul Mincio e INWIT un contratto di locazione (di seguito il "Contratto originario"), registrato all'Agenzia delle Entrate di Asti, il 23/12/2015, al n. 9330, serie 3T, avente ad oggetto porzione di terreno di circa mq 26 dell'immobile iscritto al Catasto Fabbricati di Valeggio sul Mincio, Foglio 9, Particella 461, per l'installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazioni;

b) sull'Infrastruttura e negli spazi fisici relativi al Contratto originario ed in esecuzione dello stesso, sono stati installati e risultano ivi insistenti apparati di trasmissione di Telecom Italia S.p.A. (di seguito indicata come "TIM" e di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito indicata come "Vodafone");

c) con D.G.C n. .... del ..... è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;

d) con la stipula della presente convenzione (di seguito, il "Convenzione") le Parti intendono rideterminare il corrispettivo dovuto da INWIT per la concessione in uso dell'immobile in conformità alla normativa in essere e sulla base del canone OSAP previsto da Regolamento comunale vigente, nonchè risolvere consensualmente ed in via anticipata, come in effetti risolvono, dal 30/11/2018 il contratto di locazione di cui in premessa a), in relazione al quale nulla è più dovuto da parte del Concessionario e intendono stipulare una nuova Convenzione per la concessione in uso avente ad oggetto l'immobile oggetto del contratto di cui in premessa a), come meglio identificato al successivo art. 1 - Oggetto, il tutto con effetto dalla Data di Efficacia come di seguito definita.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano

### **ART. 1 – Oggetto**

Il Concedente, concede in uso al Concessionario, che accetta, porzione di terreno di circa 26 mq (il tutto di seguito per brevità "l'immobile"), sito nel comune di Valeggio Sul Mincio (VR), località Monte Vento, iscritto al C.F. di Valeggio sul Mincio, Foglio 9, Particella 461, categoria catastale E/9, come risulta dalla planimetria che si allega al presente accordo sub lettera A).

Il Concedente, nella sua qualità di proprietario dell'immobile, dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del Concessionario.

Il Concedente dichiara che il bene oggetto della presente Convenzione ricade all'interno del proprio patrimonio indisponibile.

Il Concedente si impegna a far rispettare la presente Convenzione anche in caso di alienazione dell'immobile stesso e garantisce al Concessionario che eventuali terzi acquirenti dell'immobile concesso in uso proseguiranno nel rapporto di concessione per tutta la sua durata ed alle condizioni pattuite con la presente scrittura.

Nel caso in cui il Concedente intendesse trasferire a titolo oneroso a terzi la porzione di immobile concessa in uso a INWIT, spetteranno al Concessionario il diritto di prelazione, ai sensi delle norme vigenti.

Il Concessionario dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile concessa in uso con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico del Concessionario nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario medesimo a titolo di dolo o colpa grave, e con espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

#### **ART. 2 – Scopo della concessione in uso**

2.1 L'immobile sarà utilizzato dal Concessionario per il mantenimento e l'esercizio di impianti e infrastrutture per reti di radio e tele/videocomunicazione elettronica (le "Infrastrutture"). Il Concedente prende atto che il Concessionario fornisce infrastrutture e relativi servizi a terzi operatori di servizi di radio e tele/videocomunicazione elettronica, con qualunque tecnologia esistente o futura ed acconsente che il Concessionario possa utilizzare per detto scopo l'immobile senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. Il Concedente prende altresì atto che sulle Infrastrutture e negli spazi fisici dell'Immobile sono stati legittimamente installati, in esecuzione del Contratto originario e risultano pertanto ivi insistenti, apparati di TIM e di Vodafone, e che, di conseguenza, la presenza di detti apparati non può determinare né determina alcun onere ulteriore a carico di Inwit e/o di Terzi e/o incremento alcuno del corrispettivo rispetto a quanto pattuito nel successivo Art. 6 – Canoni.

2.2 Il Concessionario potrà, quindi, a sua cura o tramite i terzi operatori da esso ospitati, comunque senza oneri a carico del Concedente: eseguire sull'immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione delle Infrastrutture, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle anche non relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. In ragione di quanto sub 2.1, il Concedente concede il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia.

2.3 La realizzazione di tali opere non comporterà per il Concessionario alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni eventualmente necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi le relative spese saranno a carico del Concessionario.

Per quanto occorrer possa, le Parti si danno atto e precisano che, in ragione di quanto sub lettera b) di premessa, il presente accordo comprende il diritto, in capo al Concessionario, di continuare a fornire a TIM e Vodafone l'ospitalità necessaria per il funzionamento degli apparati di trasmissione di quest'ultimi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo o alcuna maggiorazione di canone.

Il Concedente garantisce al personale del Concessionario, o autorizzato dallo stesso, ad accedere in qualsiasi momento agli spazi concessi in uso e relative strutture per ogni necessità di servizio e senza richiesta di autorizzazione, sia a piedi che con ogni mezzo di trasporto, attraverso una strada sterrata che va dalla via Casa Monte Vento all'area concessa.

#### **ART. 3 – Durata**

La Convenzione per la concessione in uso inizierà a decorrere dal 01/12/2018 (Data di Efficacia) e avrà la durata di anni 6 (sei).

La Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, esclusivamente previa comunicazione del Comune essendo escluso il tacito rinnovo.

#### **ART. 4 – Recesso del Concessionario**

Le parti convengono che il Concessionario possa recedere in qualsiasi momento dalla concessione dandone avviso al Concedente mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

#### **ART. 5 – Recesso del Concedente**

Il Concedente si riserva ai sensi di legge di revocare la presente Convenzione solo per motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.

#### **ART. 6 – Canoni**

Il canone annuo di concessione è convenuto in euro 6.600,00 (seimilaseicento/00), in un'unica rata, comprensivo di ogni onere e imposta quali Tosap e Cosap, diritto di passo e cavidotto, da corrispondersi entro la prima decade dell'anno di riferimento, con bonifico bancario presso ..... – Agenzia di ..... (.....), IBAN code ....., intestato al Comune di Valeggio sul Mincio.

Le parti si danno atto che negli spazi concessi in uso sono ospitati i gestori TIM e Vodafone e che il corrispettivo sopra indicato è stato fissato considerando dette ospitalità.

Il concessionario si impegna a pagare il canone OSAP annualmente sulla base delle tariffe fissate con delibera della Giunta Comunale.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dalla presente Convenzione salvo diverso accordo tra le Parti.

#### **ART. 7 – Cessione e sub-concessione**

Il Concedente attribuisce al Concessionario la facoltà di cedere la presente Convenzione ad altri gestori della telefonia mobile, mentre è vietato sub-concedere anche parzialmente gli spazi concessi.

In caso sia richiesto dal Concedente, il Concessionario si impegna ad ospitare nella propria struttura a titolo gratuito, impianti di pubblica illuminazione.

#### **ART. 8 – Manutenzione**

Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi concessi in uso.

Il Concedente garantisce che l'immobile concesso è a norma con le vigenti normative anche in tema di salute e sicurezza ed in particolare non risulti inquinato da rifiuti. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del Concedente, che manleverà il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o incaricati per ogni possibile danno indotto, anche nei confronti di terzi.

Ai fini della manutenzione degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il Concedente concede al Concessionario garanzie per l'accesso all'immobile concesso in uso ed alle relative strutture in qualsiasi momento.

Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l'accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture concesse in uso non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestono il carattere di urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17.

#### **ART. 9 – Ripristino**

Il Concessionario, qualora richiesto dal Concedente, provvederà a propria cura e spese entro i necessari tempi tecnici e comunque entro i 30 giorni dalla data di recesso, alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell'immobile concesso in uso. Resta inteso che il Concedente dovrà inoltrare tale richiesta al Concessionario, a pena di decadenza, per iscritto tramite Raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della data del termine della concessione, ovvero della data in cui diverrà efficace l'eventuale recesso del Concessionario. Indipendentemente dal ripristino dell'immobile, il Concedente si impegna a garantire l'accesso di imprese incaricate dal Concessionario per l'effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza.

A maggiore esplicitazione dell'impegno sopra descritto, il Concedente dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del Concedente ai sensi della presente Convenzione.

#### **ART. 10 – Garanzie**

A garanzia del corretto ripristino dell'area a scadenza della Concessione o in caso di recesso anticipato, il Concessionario costituirà a favore della Concedente, una fideiussione assicurativa per un importo di € 10.000,00 (diecimila/00). Tale fideiussione non potrà mai imputarsi in conto canone, neppure in prossimità della scadenza della Concessione, e avrà validità fino al termine del rapporto di concessione e comunque fino a dichiarazione liberatoria da parte del Comune di Valeggio sul Mincio, una volta avvenuta la regolare riconsegna dell'immobile.

### **ART. 11 – Riservatezza**

Il Concedente si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto della presente Convenzione ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al Concessionario. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata della presente Convenzione.

Il Concedente autorizza sin da ora il Concessionario a far trattare i propri dati da terzi all'uopo nominati.

### **ART. 12 – Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla privacy**

12.1 Al momento della stipula della presente Convenzione, non sono previsti da parte del Concedente e del Concessionario trattamenti di dati personali.

12.2 Qualora, nel corso della presente Convenzione il Concessionario ed il Concedente dovessero effettuare trattamenti di dati personali, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si conformeranno alle disposizioni di Legge e in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR").

12.3 Il Comune autorizza sin da ora il Concessionario a far trattare i propri dati da terzi incaricati dell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

12.4 Le Parti si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alle suddette leggi.-

### **ART. 13 – Codice etico e D.Lgs 231/01**

Il Concedente dichiara che durante l'esecuzione della presente Convenzione si atterrà al rispetto D. Lgs n.231/2001 e ss.mm.ii. Inoltre, il Concedente si impegna al rispetto dei principi etico-comportamentali enunciati nel Codice Etico e di Condotta, nei Principi di Comportamento e nella Policy Anticorruzione, pubblicati per INWIT sul sito: <http://www.inwit.it/governance/sistema-di-governance/codice-etico>

Il Concedente si impegna, altresì, alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia di anti-corruzione compreso, l'atto legislativo degli Stati Uniti d'America, denominato "Foreign Corrupt Practices Act" e dello UK Bribery Act e farà in modo che i propri dipendenti, consulenti, agenti e rappresentanti rispettino, in particolare:

- si impegna a non promettere o concedere denaro o beni di valore – né direttamente, né indirettamente – a qualsiasi impiegato o funzionario di Stato, di un'impresa o azienda di proprietà pubblica o controllata dallo Stato, partito politico, candidato a cariche politiche e ad ogni altra persona, essendo a conoscenza o avendo la convinzione che tale denaro o beni di valore saranno corrisposti, offerti, promessi o concessi a uno dei predetti soggetti per influenzarli nell'adozione di un atto o di una decisione propria o di qualsiasi ente governativo allo scopo di procurare, mantenere o ottenere un vantaggio di impresa per sé e/o per le altre Parti.

Il mancato rispetto delle norme di legge o dei Principi etici comportamentali enunciati sarà considerato circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra INWIT ed il Concedente stesso, costituirà grave inadempienza della presente convenzione, dando titolo e diritto alla Parte adempiente di risolverlo anticipatamente e con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti anche per azioni da parte di terzi

### **ART. 14 – Variazioni al testo della Convenzione**

Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo della presente Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell'avvenuto accordo scritto tra di esse.

### **ART. 15 – Clausole fiscali e registrazione della Convenzione**

La presente Convenzione sarà registrata a cura del Concedente con spese a carico del Concessionario nei termini previsti dalla legge.

La risoluzione anticipata del Contratto originario sarà a cura del Concedente con spese a carico del Concessionario.

### **ART. 16 – Foro Competente**

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

### **ART. 17 – Domicili contrattuali**

A tutti gli effetti della presente Convenzione le parti eleggono domicilio in:

il Concedente: Comune di Valeggio sul Mincio – Piazza Carlo Alberto, n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR)

il Concessionario: Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. – Via Giorgio Vasari, n. 19 – 20135 Milano

**ART. 18 – Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, unitamente a tutti i suoi allegati, è stata stipulata nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola della stessa e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C.

Valeggio sul Mincio, li \_\_\_\_\_

Il Concedente

Il Concessionario



**COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO**  
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO  
TOSONI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE  
PERUZZI GIOVANNI